

concludere il fidanzamento. In genere, ogni fatto che possa far prevedere l'infelicità del futuro matrimonio permette di rompere la promessa.

In conclusione, mentre si può iniziare un fidanzamento con la fiducia fondata di aprirsi in vero amore, non è lecito invece fare promessa di matrimonio se non risulta già presente ed operante un amore valido per contrarre nozze. Il fidanzamento è uno schiarire a se stessi e all'altro se si ha attitudine ad una determinata unione coniugale; la promessa è invece espressione di consapevolezza circa date nozze convenienti. Per cui non è lecito rompere promessa matrimoniale se non per il sopravvenire di un nuovo fattore negativo, anteriormente non prevedibile.

Sac. TULLO GOFFI

Professore di Morale nel Seminario di Brescia

Trascrizione tardiva impossibile

Sconsolata nel 1916 contrasse matrimonio canonico con Giustino.

Non era stato possibile contrarre matrimonio civile perchè, nata in Brasile, non era in possesso dell'atto di nascita e d'altra parte il matrimonio urgeva.

Nacquero quattro figli, al civile riconosciuti come figli naturali e non legittimi. Venne però loro e giustamente imposto (perchè riconosciuti da entrambi i genitori) il cognome del padre e della madre.

Nel 1944 il marito morì, senza che, in precedenza, mai nessuno si fosse interessato di sistemare al civile la posizione familiare.

Oggi Sconsolata è in grande miseria: vorrebbe che venisse riconosciuto al civile il proprio matrimonio contratto canonicamente nel 1916 per godere della pensione (e ottenere i relativi arretrati) del marito defunto.

E' possibile?

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La legge 27 maggio 1929 tratta questo argomento:

Art. 21 - «La trascrizione del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello *su ricorso di entrambe le parti*, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima».

Quindi la trascrizione d'un tale matrimonio canonico (detto brevemente «preconcordatario», cioè anteriore all'attuazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio) è subordinata ai seguenti requisiti di sostanza e di forma:

a) che al tempo in cui fu celebrato tale matrimonio canonico sussistessero le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio (naturalmente, *civile*);

b) che posteriormente alla detta celebrazione non si sia verificata alcuna delle circostanze indicate nell'art. 12 l. m.;

c) che la trascrizione sia richiesta, con ricorso alla Corte d'appello, da entrambe le parti;

d) che la Corte d'appello, dopo aver accertato, in camera di consiglio, l'esistenza delle dette condizioni civili al tempo della celebrazione e la non successiva verifica di alcuno degli impedimenti di cui all'art. 12, emani ordinanza, con la quale sia disposta tale trascrizione.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio canonico preconcordatario incominciano a decorrere dal giorno della medesima.

Osserviamo prima di tutto, che questa trascrizione d'un matrimonio canonico preconcordatario è diversa, non solo da quella «normale», ma anche da quella «tardiva», regolata dall'art. 14 l. m., perchè, a differenza di queste, essa determina gli effetti civili, non dal giorno della celebrazione del matrimonio, ma da quello in cui essa trascrizione viene compiuta. Ciò toglie di mezzo ogni disputa circa la permanenza dei diritti acquisiti legittimamente da terzi prima della trascrizione.

Tale trascrizione del matrimonio religioso preconcordatario è stata perciò assomigliata a una forma particolare di matrimonio civile: il che, se non è da dire in senso vero, ha un certo fondamento nella considerazione che l'eccezionale disposizione fu stabilita per agevolare la condizione dei coniugi, senza obbligarli a contrarre un apposito matrimonio civile, «al quale le parti potrebbero sempre ricorrere» (Relaz. ministeriale).

La trascrizione del matrimonio canonico preconcordatario deve essere richiesta alla Corte d'appello da entrambi le parti.

Il diritto di domandare la trascrizione è personalissimo. Ma possono le domande essere fatte separatamente, e anche in tempi successivi? Pare di sì: la legge non esprime su ciò alcun divieto.

Ma se, dopo aver fatto la domanda (o dopo aver almeno manifestato la volontà di volere la trascrizione d'un tale matrimonio), *una delle parti sia morta*, o siano morte anche tutt'e due, può la Corte disporre la trascrizione? E se la morte sia avvenuta dopo

l'ordinanza della Corte, può l'ufficiale dello stato civile eseguire la trascrizione? A queste domande si è opinato di dover rispondere *negativamente*, dichiarando la legge che gli effetti della trascrizione decorrano dal momento in cui questa è effettuata: e una decorrenza di effetti civili d'un matrimonio dal momento nel quale, essendo morto un coniuge (o entrambi), tale matrimonio non c'è più, pare una *contradictio in terminis*. Ma la soluzione affermativa, che alcune volte s'è data a tale questione, si è basata su considerazioni equitative di non scarsa importanza, e che, se possono apparire contraddittorie alla lettera della legge, si mostrano, a meglio guardarle, in armonia con la *mens legis*, che, stabilendo una norma di sua natura eccezionale, ha voluto agevolare il più possibile la regolarizzazione civile di antichi rapporti, che erano deplorabilmente fuori dell'ordine giuridico dello Stato (cfr. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, n. 143).

La Cassazione, sez. I, 24 gennaio 1938 e 25 luglio stesso anno, ribadì che per farsi luogo alla trascrizione di un matrimonio religioso preconcordatario è indispensabile che la domanda relativa sia *stata sottoscritta* da ambedue i coniugi; e pertanto, in caso di decesso di uno dei coniugi, non può ritenersi equipollente della domanda formale l'attestazione giurata di testimoni, che affermino di avere il coniuge deceduto manifestata la sua volontà in tal senso, e che quindi, in applicazione all'art. 21 della legge, la domanda di trascrizione del matrimonio canonico preconcordatario non può essere accolta in virtù di domanda firmata soltanto dal coniuge superstite.

Qual'è la Corte d'appello cui le parti debbono avanzare il loro ricorso per la trascrizione? Si ritiene applicabile la disposizione dell'art. 8, c. 2, l. m.: è la Corte d'appello (o la relativa sezione territoriale) della circoscrizione cui appartiene il Comune ove il matrimonio canonico fu celebrato.

CONCLUSIONE

Spiace assai di non poter favorire Sconsolata, ma era necessario pensare prima. Simile trascrizione tardiva la vorrebbero possibile tutte le vedove di guerra, tutte le mogli dei dipendenti statali in genere che hanno ottenuto (per sistemare la loro coscienza) il matrimonio solo canonico, ed alle quali *post mortem* del marito farebbe assai comodo fruire della nuova pensione forse maggiore.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano